

Signori

Ho l'onore di presentare d'ordine del Re alle deliberazioni di questa Camera il progetto di legge sullo Stato degli Ufficiali già stato rotato nella Sessione ora scorsa dal Senato del Regno, ma che non si ebbe campo di presentarsi in tempo utile.

Le ragioni della Legge furono per me ampiamente scritte al Senato nella Relazione premessa al detto proq. la quale, a scanso d'inutili ripetizioni, io unisco alla presente, poiché il progetto attuale non differisce punto nelle sue disposizioni essenziali dal progetto primitivo.

Solo indichero alcuni più notabili miglioramenti introdotti nel nuovo progetto in parte, anche giusta il voto espresso dal Senato nella discussione teste mentovata.

Parre opportuno cioè pure conformemente al desiderio espresso nel Senato di distinguere con tre diverse denominazioni gli Ufficiali allontanati dal servizio per infermità, ovvero per fatti che non importano la perdita del grado, o finalmente per fatti che importano la perdita del grado.

ma non già o' ogni assegnamento. I primi
conteranno la loro antica denominazione
di riformati, i secondi, che avevano con
essi comune la denominazione stessa, prendon
quella di rimossi dall' impiego, e gli ultimi
finalmente che nell' ultimo progetto rotato
erano designati sotto il nome di rimossi,
prendono invece la denominazione di esclusi
dal servizio.

Un' altra disposizione il Governo ha
dovuto introdurre nel progetto onde adem-
piere ad un voto della Legge sulle giubi-
lazioni, in ordine agli ufficiali collocati
in aspettativa prima del Decreto 23
Luglio 1849. È noto alla Camera
che in occasione dell' art. 20. di detta
Legge si rimandò alla legge sullo Stato
degli Ufficiali l' ufficio di regolare definiti-
vamente la sorte di tali militari. Infatti
la posizione d' aspettativa non era prima
del Decreto testè accennato precisamente iden-
tica a quella che col Decreto medesimo si
venne a stabilire e non poteva quindi dar
luogo agli stessi diritti. Siffatta posizione
poteva piuttosto considerarsi assai torente
come una specie di giubilazione o di riforma
anticipata, e dar ragione soprattutto prima
della guerra ad un ben tenue assegnamento

per lo più essa era determinata non già da
occorrenze di servizio o da temporanee infer-
mità, ma da infermità pressoché incurabili,
da convenienze personali od altre conside-
razioni che renderebbero assai improbabile la
riammissione del milite al servizio effettivo;
La maggior parte infatti non rientrò
punto al servizio specialmente prima
della guerra. sarebbe quindi stato magio-
re che il tempo scorso in un' aspetta-
tiva di 10. 15. o 20. anni conferisse
diritto a giubilazione od altra ricompensa.
Infatti una disposizione sovrana del 18.
 febbrajo 1834. determinò che gli ufficiali
in aspettativa non meno che riformati
non potessero domandare la pensione di
ritiro se non nel caso in cui fossero stati
riammessi al servizio. Questa medesima
disposizione il Governo si propone di man-
tenere in vigore, siccome conforme non meno
all'equità che agli antichi regolamenti
e a cui quella posizione era retta.

per la sequita separazione della marina
dal Dicastero della guerra non si è potuto
contemplare nell'attuale progetto l'armata
marittima; per organo però del Dicastero
della Marina il Governo proporrà a suo
tempo al parlamento le provvidenze opportune

perchè la legge presente le possa venire applicata.

Signori

La legge sulle giubilazioni militari è stata un gran beneficio per l'Armata ed io colgo volentieri quest'occasione per rinnovarne a nome del Re e dell'Esercito i miei ringraziamenti alla Camera; Di non minor beneficio sarà per l'Esercito la legge che oggi ho l'onore di proporre siccome quella che sebbene minimamente ad assicurarne i materiali vantaggi, non è però meno intesa a determinarne e garantire i diritti, assicurarne la disciplina, e proteggerne la dignità.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

- ECC. ECC. ECC. -

Nella Proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infraesposto progetto di Legge sullo Stato degli Ufficiali dell' Armata di Terra sia presentato al Parlamento dal detto Ministro il quale è pure incaricato di esporre i motivi.

Cominciamo inoltre a nostro Commissario presso il Parlamento medesimo onde sostenere la discussione della Legge prememorata il Colonnello Cav. De Genova di Settineggo Comandante in C. della R. Accademia militare.

Progetto di Legge

Titolo I^{mo}

Del grado e delle varie posizioni degli Ufficiali

Art. 1.^o

Il Grado è conferito dal Re, e costituisce lo Stato dell' Ufficiale.

Il Grado è distinto dall' impiego.

L' Ufficiale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle Cause seguenti:

1.^o Dimissione volontaria accettata dal Re.

2.^o Perdita della qualità di Cittadino pronunciata dal Tribunale competente.

Il Governo per mezzo del pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza secondo le istruzioni che saranno date dal Ministro di Grazia e Giustizia.

3.^o Condanna a pena Criminale, od ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto dal Titolo 2.^o Lib. 3.^o del Codice Penale militare.

4.^o Condanna a pena Correzionale o ad altra che in virtù delle citate disposizioni del Codice Penale Militare sia sostituita alla pena oradetta per reati previsti nella Sezione 2.^a Titolo 10.^o Lib. 2.^a e negli Articoli 200., 281., 304., 306., 434., 655., 657., e 658. del Codice Penale Comune.

5.^o Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice Penale Comune

importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici Ufficii, o della Sorveglianza Speciale della Polizia.

6.° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di Guerra.

Ultri casi previsti dalle vigenti leggi la dimissione sarà pure dai Consigli di Guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero di Guerra.

7.° Esclusione dal Servizio conformemente al disposto dell'Art.° seguente.

Art.° 2.°

L'Ufficiale può essere escluso dal Servizio nel caso di mala condotta abituale o di mancanza contro l'onore.

Tale esclusione avrà luogo per Decreto Reale sulla Relazione del Ministero di Guerra e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina la cui composizione e la forma delle deliberazioni saranno determinate per legge.

Al parere del Consiglio di disciplina può esser modificato bensì ma soltanto in favore dell'Ufficiale.

L'Ufficiale escluso conserva l'assegnamento accordato agli Ufficiali rimossi dall'Impiego.

Art.° 3.°

Le posizioni dell'Ufficiale sono

- 1.° Il Servizio effettivo
- 2.° La disponibilità
- 3.° L'Aspettativa
- 4.° La Ritirata
- 5.° La Spionazione
- 6.° La Giubilazione.

Titolo 2.°

Del Servizio effettivo

Art.° 4.°

Il Servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo:

1.° L'Ufficiale appartenente ad uno dei Quadri costitutivi dell'Armata, sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale Quadro;

2.° L'Ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione;

3.° L'Ufficiale che a norma degli ordinamenti in vigore sia bensì in servizio numero ad un Corpo, ma faccia parte del Quadro del personale di un altro Corpo, Istituto, od Ufficio militare e vi presti servizio.

Vitolo 3.^o

Della Disponibilità

Art. 5.^o

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senz'impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Reale, ed è speciale agli Ufficiali Generali ed ai Colonnelli Sottanti.

Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento, e la giubilazione, quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio.

Il ricollocamento in servizio effettivo degli Ufficiali in disponibilità succede per Decreto, ed a scelta del Re.

L'ufficiale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione.

Art. 6.^o

L'ufficiale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado, se non quando sia richiamato in servizio effettivo.

Art. 7.^o

Gli rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi Militari.

Vitolo 4.^o

Dell'Aspettativa

Art. 8.^o

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'Esercito, sprovvisto d'impiego, e non contemplato nei precedenti Articoli 4. e 5.

Art. 9.^o

L'ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto Reale per una delle seguenti ragioni:

- 1.^o Scioglimento o riduzione di corpo;
- 2.^o Soppressione d'impiego;
- 3.^o Ritorno da prigionia di Guerra, quando durante la medesima l'ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;
- 4.^o Infermità temporaria incontrata per ragione di servizio;
- 5.^o Infermità temporaria non proveniente dal servizio;
- 6.^o Motivi di famiglia, in seguito a spontanea domanda dell'ufficiale;
- 7.^o Sospensione dall'impiego;
- 8.^o Circoazione dall'impiego.

Nel Decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quali delle d. Cagioni.

vi. abbia dato luogo

I motivi indicati ai Num.^o 4. 5. 6. dovranno essere stati giustificati in quelle forme che venanno stabilite con Decreto Reale.

Sezione 1.^a

Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo,
Soppressione d'Impiego, ritorno da prigionia di
Guerra, infermità incontrate per ragione di Servizio

Art. 10.^o

Nel caso di riduzione di Corpo sarà collocato in aspettativa quel numero d'Ufficiali che ecceda nei varj gradi la forza stabilita dai nuovi Quadri del Corpo e di preferenza:

- 1.^o Gli Ufficiali che ne lasciano dimanda;
- 2.^o Gli Ufficiali meno anziani di ciascun grado.

Art. 11.^o

Gli Ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento, o riduzione di Corpo, Soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di Guerra, od infermità incontrate per ragione di Servizio dovranno occupare i due luog. degl' Impieghi che si lasciano vacanti nei Quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento, che spettare ad altro Ufficiale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con Decreto Reale quelle norme e prescrizioni che valgono ad accertare l'idoneità di detti Ufficiali a proseguire nel Servizio.

Gli Ufficiali richiamati secondo le dette norme, in Servizio effettivo, i quali provano di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 18. mesi in capo ai quali, continuando l'infermità, sarà provveduto per essi a termine dell'Art. 14.^o

Art. 12.^o

Gli Ufficiali in aspettativa per motivi contemplati nella presente Sezione potranno far valere i loro diritti alla giubilazione.

Sezione 2.^a

Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal Servizio,
o per motivi di famiglia

Art. 13.^o

Gli Ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal Servizio, o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per 18. mesi. Spirato questo termine essi concorreranno cogli Ufficiali contemplati nella Sezione

precedente e secondo le stesse norme, ad occorrere due terzi degl'impieghi che si lasciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui saranno scorsi i 18. mesi anzidetti.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi gli Ufficiali contemplati in quest' Articolo, potranno essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine di mesi 18. dianzi stabilito, e qualora, essendo richiamati, non possano per infermità raggiungere le bandiere, dovranno comprovare tale loro stato di impedimento senza del che saranno considerati assenti illegalmente dal Corpo.

Art. 14.º

Gli Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, che, spirato il termine di mesi 18. divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati, o riorinati a tenore degli articoli 26. e 27. della presente legge.

Art. 15.º

L'Ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia, che, richiamato in servizio effettivo, comprovò di non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 6. mesi se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18. mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all' Articolo precedente.

Art. 16.º

Gli Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia non possono, mentre si trovano in tal condizione, essere giubilati per anzianità di servizio.

Sezione 3.ª

Ufficiali in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego

Art. 17.º

L'Ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego con Decreto Reale sulla relazione del ministro di Guerra e marina.

L'Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso, o revocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, salvo ove occorra, l'applicazione del disposto dall' Art. 28.

Art. 18.º

Il posto dell'Ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sarà, durante tale sospensione, conservato vacante.

Se però l'Ufficiale sospeso non sarà stato ricollocato prima del termine di un anno, il suo posto sarà riempito, e l'Ufficiale s'intenderà passato nella classe dei collocati in aspettativa per revocazione dall'impiego.

Se l'Impiego già occupato dall'Ufficiale sospeso non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante l'Ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed Arma, che si faccia vacante nel corso dell'anno.

Art. 19.

Gli Ufficiali collocati in aspettativa per rirocazioni dall'impiego potranno quando il Re Stimò opportuno di far cessare tale provvedimento, essere ammessi a concorrere cogli Ufficiali contemplati nelle Sezioni antecedenti, e secondo le Stesse norme per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed Arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta Regia determinazione.

Qualora poi dopo scorsi tre anni in aspettativa per sospensione o rirocazione dall'impiego, gli Ufficiali non sieno stati richiamati, o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto possono ricollocarsi in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati agli Articoli 28 e 29.

Art. 20.

Sono applicati agli Ufficiali sospesi, o rirocati dall'impiego gli articoli 15. e 16. della presente legge.

Sezione 4.^a

Disposizioni comuni alle varie Classi d'Ufficiali in aspettativa

Art. 21.

Gli Ufficiali in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tale posizione.

Possono bensì gli Ufficiali, collocati in aspettativa per le cause indicate nella Sezione prima del presente Titolo quarto, essere ricollocati in servizio effettivo con quell'anzianamento a cui avevano diritto secondo la legge sull'anzianamento.

Gli Ufficiali contemplati nelle Sezioni 2. e 3. del presente Titolo non possono rientrare al servizio effettivo, fuorché nel grado stesso di cui erano provveduti all'epoca del loro collocamento in aspettativa.

Art. 22.

Nei Corpi e nei gradi dove l'anzianamento abbia luogo per Corpo, gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di Corpo, o soppressione d'Impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i Corpi dell'Arma rispettiva) per ritorno da prigionia di Guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per rirocazioni dall'impiego concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel Corpo a cui appartenevano.

Art. 23.

Gli Ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni Speciali, occuperanno bensì secondo le norme suddette gli impieghi

che si facciano vacanti nel loro grado ed Arma o Corpo, ma non avranno dritto a riorcupare le Cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Art. 24.

Il tempo scorso in aspettativa è computato come Servizio effettivo attivo o Sedentario, secondo che l'Uffiziale apparteneva a questo od a quello, allorchè venne collocato in aspettativa.

Non di meno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla Riforma;

1.º I primi 18. mesi trascorsi in aspettativa per infermità non provenienti dal Servizio o per motivi di famiglia.

2.º Il tempo scorso in aspettativa per sospensione o rivocazione dall'impiego prima della 6.ª Determinazione indicata all'Art. 19.º

3.º Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal Servizio di cui nel terzo alinea dell'Art. 11. e nell'Art. 15.º

Il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio seguito da Condanna non è computato.

Art. 25.

Gli Uffiziali in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

Titolo 5.º

Della Riforma

Art. 26.

La riforma è la posizione dell'Uffiziale senza impiego che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo e non ha dritto alla giubilazione.

Art. 27.

La riforma ha luogo per Decreto Reale. Il Governo determinerà pure con Decreto Reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

Titolo 6.º

Della rimozione dall'impiego

Art. 28.

La rimozione dall'impiego è la posizione dell'Uffiziale divenuto per fatto proprio non più ammissibile al servizio effettivo, e che non ha dritto alla giubilazione. Le cause che possono dar luogo alla rimozione sono;

1.º Permanenza in aspettativa per sospensione o rivocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente.

2.º Negligenza attuale o mancanza grave in Servizio, o contro la disciplina;

3.^o Condanna alla pena del carcere di oltre a 6. mesi, o ad altra pena che a quella venga sostituita in tutti del disposto dal Titolo II Libro III. del Codice penale m.^o; Salvo quanto è disposto nell' Art.^o 2.^o per le mancanze contro l'onore.

Art.^o 29.

La rimozione dall' Impiego avrà luogo per Decreto Reale sulla Relazione del Ministro della Guerra e dietro il parere di un Consiglio di disciplina tale che è prescritto dall' Art.^o 2.^o della presente legge.

Nel caso di permanenza in aspettativa per rirocazioni d'impiego da oltre a tre anni, l' Ufficiale non sarà rimosso, se non quando il Consiglio sia d' avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

Il parere del Consiglio di disciplina potrà esser modificato bensì ma soltanto in favore dell' Ufficiale.

Titolo 7.^o

Della Giubilazione

Art.^o 30.

La Giubilazione è la posizione ultima dello Stato militare.

L' Ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia esser riammesso al servizio in tempo di Guerra.

La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il mil.^{te} ha diritto alla giubilazione, e le forme in cui essa ha luogo.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli Ufficiali anche in tempo di Guerra nei casi in cui giusta la legge oradetta essi hanno diritto alla giubilazione.

Titolo 8.^o

Degli Assegnamenti

Sezione 1.^a

Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità, od in aspettativa.

Art.^o 31.

La paga degli Ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe approvate dal Re.

Art.^o 32.

Gli Ufficiali in disponibilità e gli Ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di Corpo, per soppressione d' impiego, per ritorno da prigionia di Guerra, o per infermità temporarie avranno ragione:

Se Ufficiali generali o superiori, o Capitani, alla metà della paga di cui godevano senza riguardo ad accessorio di paga, od indennità qualunque;

Se Ufficiali subalterni ai tre quinti di essa paga.

12

Gli Ufficiali Generali e gli Ufficiali Superiori ai quali erano assegnate razioni di foraggio mentre Starano in Servizio effettivo avranno ragione molle i primi a due razioni di foraggio al giorno, i secondi ad una razione al giorno.

Gli Ufficiali inferiori che per l'Arma o Corpo cui appartengono devono fare in ogni tempo Servizio a Caratto, avranno ragione ad una razione di foraggio al giorno.

Art. 33.

Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione o revocazione d'impiego avranno ragione:

Le Ufficiali Subalterni, alla metà della paga Sovraindicata;

Le Capitani od Ufficiali di grado Superiore a due quinti della paga medesima.

Detti Ufficiali avranno ragione molle alle razioni di foraggio stabilite nel precedente Articolo e giusta le norme Steu. ivi divise.

Art. 34.

Gli Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio finché siano ammessi a concorrere a termini dell'Art. 13 per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'Articolo 32.

Art. 35.

Gli Stipendi ed altri assegnamenti degli Ufficiali in Servizio effettivo, in disponibilità, ed in aspettativa non possono esser in qualsivoglia guisa alienati.

Cionullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei Creditori sino a concorrenza del quinto per gli Ufficiali sino al grado di Capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri Ufficiali di maggior grado.

Non sono computati nello Stipendio soggetto a sequestro le Somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza.

Sezione 2.^a

Ufficiali riformati rimossi e Giubilati

Art. 36.

Gli Ufficiali riformati o rimossi non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un Servizio almeno di otto anni.

Art. 37.

Gli Ufficiali riformati che hanno prestato un Servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del Servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del minimum della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta la legge Sulle Pensioni militari.

Ove i detti Ufficiali abbiano prestato un Servizio di 20. o più anni riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del minimum della pensione

di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per cui prestati.
Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati.

Art. 38.

Gli Ufficiali rimossi avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

Art. 39.

La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti art. 37. e 38. sono considerati come pensioni di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima. Sono pur retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei di cui nei detti articoli 37. e 38.

Art. 40.

L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari.

Titolo 9.^o

Disposizioni generali e transitorie

Art. 41.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai Cappellani, agli Ufficiali di Sanità mil.^{re} ed ai Relinarij, secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.

Art. 42.

Gli Ufficiali collocati in aspettativa prima del Vo.^o Decreto delli 23. lug.^o 1849. continueranno a rimanere in tal posizione salvo che il Governo li giudichi atti a ricominciare il servizio effettivo.

Art. 43.

Gli Ufficiali che attualmente appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, continueranno a rimanere nella loro condizione attuale finché il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi aratoriguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli oradetti uff.^{ti} e gli uff.^{ti} prima d'ora collocati in aspettativa finché rimarranno nell'attuale loro posizione non che gli uff.^{ti} riformati prima della promulgazione della presente legge continueranno a godere degli attributi loro assegnamenti.

Fate, Torino addi

Pietro L. Marzulli

Alfonso L. Marzulli